

Ordinanza della Corte di cassazione respinge il ricorso di una mamma

Il bambino può scegliere Genitore sgradito, salta collocamento paritario

DI DEBORA ALBERICI*

La Cassazione dice no al collocamento paritario quando il bambino non vede volentieri uno dei genitori. E ciò anche se sono loro a chiederlo.

La Corte di cassazione civile, sez. I, con l'ordinanza 3372 del 6 febbraio 2024, ha respinto il ricorso di una mamma contro il provvedimento con il quale il bambino era andato a vivere prevalentemente con il padre. Ad avviso degli Ermellini, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna al regime di affidamento condiviso, nella tutela dell'interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale, nel senso che il giudice di merito ben può individuare, nell'interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più

confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena. Ma c'è di più. Per la prima sezione civile, la natura tendenziale del diritto alla genitorialità comporta che lo stesso debba essere assicurato tenendo necessariamente conto della realtà attuale e dell'interesse del minore a una frequentazione non paritaria, se questa situazione sia maggiormente confacente al suo benessere nell'immediato, ma avendo di mira anche il risultato da raggiungere in termini di stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori. Nel caso in esame, questo diritto alla bigenitorialità deve quindi ritenersi pienamente rispettato dal provvedimento del giudice di merito che, preso atto dell'indisponibilità del minore a incontrare un genitore, intenda evitare un duraturo allontanamento del minore dalla figura materna (senz'altro assai dannoso per l'equilibrata crescita del bam-

bino) e si proponga di creare i presupposti per la ripresa e il mantenimento dei rapporti, intendendo creare le condizioni per arrivare, nel futuro, a una frequentazione paritaria. È risaputo infatti che in materia di separazione personale tra coniugi e di divorzio e anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e

materiale dei figli (previsto in passato dall'art. 155 cod. civ. e ora dall'art. 337-ter cod. civ.), con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti.

*cassazione.net

10 ONLINE Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

GIURISPRUDENZA CASA

DANNO DA OMESSA MANUTENZIONE DI PARTI COMUNI E PARTECIPAZIONE ALLA SPESA

“Il condomino che subisca danno derivante dall'omessa manutenzione delle parti comuni dell'edificio assume, come danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio, senza essere esonerato dall'obbligo, che trova fonte nella comproprietà, di contribuire a sua volta e pro quota alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni”. Così la Cassazione, con ordinanza n. 36149 del 28.12.2023.

a cura dell'Ufficio legale della Confedilizia

ELETTRICITÀ

Tutele gradualistiche, ecco gli operatori

Publicati i risultati delle aste competitive, effettuate da Acquirente Unico lo scorso 10 gennaio, che hanno selezionato gli operatori del futuro Servizio a tutele gradualistiche dell'elettricità, a cui saranno assegnati i clienti domestici non vulnerabili ancora nel servizio di maggior tutela al 1° luglio 2024. Le tabelle con gli aggiudicatari sono consultabili su <https://www.arera.it/consumatori/il-servizio-a-tutele-graduali>. Arera ricorda che per tutte le informazioni e i chiarimenti, nei prossimi giorni sarà pubblicata una nuova pagina sempre aggiornata sul sito www.arera.it con le risposte alle domande più frequenti dei consumatori e le indicazioni per effettuare una scelta consapevole per la propria fornitura di elettricità.

© Riproduzione riservata

BREVI

Ultime curve per i due decreti su errore quota e bonus, previsti dal regolamento del Ministero dell'Economia che un anno e mezzo fa ha aggiornato le regole delle scommesse sportive. Come riporta Agiproneus, l'Agenzia delle Dogane ha modificato l'ultima versione del decreto sull'errore quota, inserendo nel provvedimento anche le scommesse "live". La prima versione del testo prevedeva invece solo le puntate "pre-match" ed era stata ritenuta poco efficace, dopo un confronto con l'industria del betting. Ora, la copertura è quasi totale: restano escluse dalla possibilità di correzione le quote prodotte "in esclusiva" da un solo operatore: in questo caso, l'Agenzia delle Dogane non dispone di liste di giocate confrontabili per individuare la differenza di quota che ha portato all'errore.

Trentadue Consigli dell'Ordine, 80 Istituti scolastici e circa 2000 studenti: questi i numeri dell'edizione 2024 del Torneo della Disputa "Dire e contraddire". L'evento, con indicazioni pratiche per seguire e, perché no, per mettersi concretamente in gioco, sarà presentato nell'incontro in Aula Avvocati del Consiglio dell'Ordine Forense di Roma il 14 febbraio prossimo dalle 9.30 alle 11.30 in presenza e in diretta streaming.

Una riunione di coordinamento con partner istituzionali e operatori dell'industria culturale e creativa italiana per inaugurare la stagione di confronto sulle misure mirate alla crescita della filiera disposte dal Ministero della Cultura e introdotte dalla Legge sul Made in Italy. L'incontro si è svolto ieri a Roma su iniziativa del Sottosegretario Lucia Borgonzoni. "Le prossime settimane saranno cruciali: con la scrittura dei decreti, entreremo infatti nel detta-

glio dell'articolazione dei nuovi strumenti introdotti dalla legge", ha dichiarato.

Il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e il presidente del Cnel Renato Brunetta hanno sottoscritto un accordo interistituzionale. L'intesa prevede che il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro assicuri consulenza e supporto tecnico al Ministro per le disabilità sulle materie e gli ambiti settoriali di sua competenza. La collaborazione, che riguarderà anche gli interventi volti all'autonomia delle persone con disabilità inseriti nel Pnrr, potrà avvalersi dell'Osservatorio nazionale dei servizi sociali territoriali del Cnel e dell'Osservatorio sull'inclusione e l'accessibilità in via di istituzione al Cnel.

L'impresa comune "Semiconduttori" (Chips JU) ha annunciato ieri il lancio di 216 milioni di euro in inviti a presentare proposte per sostenere iniziative di ricerca e innovazione nei settori dei semiconduttori,

della microelettronica e della fotonica. Lo rende noto la Commissione europea. Questa nuova serie di bandi - si legge in un comunicato - segue quella del novembre 2023 e sosterrà ulteriormente l'industria europea dei semiconduttori rafforzando la collaborazione, la competitività industriale e il trasferimento delle conoscenze dai laboratori alle fabbriche. I consorzi possono presentare proposte su argomenti che affrontano un'ampia gamma di sfide definite nell'Agenda strategica per la ricerca e l'innovazione (transistor nei chip di silicio, intelligenza artificiale incorporata, connettività, coordinamento e controllo di sistemi complessi per migliorare le prestazioni e la sicurezza).

© Riproduzione riservata

Bancarottiere consulente? La messa alla prova resiste

Non si può revocare la messa alla prova in favore del condannato per bancarotta fraudolenta se l'affidato ai servizi sociali si limita a fare il consulente nel settore in cui ha operato per anni. Prima di togliergli la misura alternativa bisogna stabilire se il bancarottiere si limita a svolgere attività libero-professionale, consentita dalla pena accessoria che sta scontando, oppure tiene le fila di una vera e propria attività imprenditoriale dietro una società-schermo, come sostengono i carabinieri. E comunque non ogni violazione fa scattare in automatico la revoca: il giudice deve motivare sull'incompatibilità fra la condotta accertata e la prosecuzione delle misure. Così la Cassazione penale, sez. I, sentenza 3338/2024. Il ricorso dell'imprenditore è accolto contro le conclusioni del sostituto pg. Trova ingresso la censura secondo cui il Tribunale di sorveglianza revoca la messa alla prova senza accertare se il condannato utilizza un'organizzazione imprenditoriale svolgendo lavori edili per i clienti, mentre secondo la difesa l'affidato si limita a svolgere consulenze alla luce del sole grazie all'esperienza pluriennale. L'esistenza di un'impresa commerciale può essere rilevata in base all'art. 2082 cc dallo svolgimento abituale e continuo dell'attività e dalla sistematica aggregazione di mezzi materiali e immateriali, per quanto scarsi. Ed è proprio l'accertamento su professionalità e organizzazione che manca, mentre l'affidato lamenta che i carabinieri l'avrebbero confuso con suo fratello, lui sì dipendente della società ritenuta schermo e assolto dalla bancarotta dell'impresa fallita; quest'ultima secondo i militari continuerebbe l'attività dietro la copertura della nuova società. Anche quando si verifica un fatto che determina la sospensione della misura, come nella specie, la revoca dell'affidamento ai servizi sociali può scattare soltanto se il giudice motiva sull'entità della violazione e che quindi va ritenuta incompatibile con la prosecuzione della messa alla prova ai sensi dell'art. 47, co. 11, dell'ordinamento penitenziario.

Dario Ferrara

10 ONLINE Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata